



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale del registro di commercio

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione

Modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI

Sintesi dei risultati della consultazione

Agosto 2013

I.	Compendio	5
II.	Elenco dei partecipanti	5
III.	Valutazione generale dei pareri	5
	A. Osservazioni preliminari	5
	B. Risultati principali	5
1.	Modernizzazione del registro di commercio	5
2.	Revisione mirata del diritto societario	6
IV.	Pareri sulla modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI	7
	A. Modernizzazione del registro di commercio	7
1.	Del registro di commercio (art. 927 segg. AP-CO)	7
	1.1. Scopo (art. 927 AP-CO)	7
	1.2. Autorità del registro di commercio (art. 928 AP-CO)	7
	1.3. Collaborazione tra le autorità (art. 928a AP-CO)	8
	1.4. Registro delle persone (art. 928b AP-CO), numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione (art. 928c AP-CO)	8
	1.5. Principi (art. 929 AP-CO)	9
	1.6. Notificazione (art. 930 AP-CO)	9
	1.7. Numero d'identificazione delle imprese (art. 931 AP-CO)	10
	1.8. Imprese individuali e succursali (art. 932 AP-CO)	10
	1.9. Istituti di diritto pubblico (art. 932a AP-CO)	10
	1.10. Modificazione dei fatti (art. 933 AP-CO)	10
	1.11. Cancellazione d'ufficio (art. 934 AP-CO)	10
	1.12. Reiscrizione (art. 935 AP-CO)	11
	1.13. Pubblicità e pubblicazione (art. 936 AP-CO)	11
	1.14. Effetti (art. 936a AP-CO)	11
	1.15. Verifica (art. 937 AP-CO)	12
	1.16. Diffida e iscrizione d'ufficio (art. 937a AP-CO)	12
	1.17. Lacune nell'organizzazione di società (art. 937b AP-CO)	12
	1.18. Ammende (art. 938 AP-CO)	12
	1.19. Emolumenti (art. 939 AP-CO)	12
	1.20. Ordinanza (art. 940 AP-CO)	13
	B. Revisione mirata del diritto societario	13
1.	Della procura (art. 458-465 AP-CO)	13
	1.1. Definizione (art. 458 AP-CO)	13
	1.2. Estensione della procura (art. 459 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)	13
	1.3. Limitazione della procura (art. 460 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)	13
	1.4. Revoca della procura (art. 461 AP-CO)	13

1.5.	Altri mandati commerciali (abrogazione dell'art. 462 AP-CO)	13
1.6.	Divieto di concorrenza (art. 464 AP-CO)	13
2.	Oggetto e termine in caso di prescrizione delle azioni di creditori sociali (art. 591 AP-CO)	13
3.	Modifiche del diritto della società anonima (art. 626, 627, 629, 632, 634a, 641, 643, 647, 650, 652g, 693, 704, 731b, 736 AP-CO)	13
3.1.	Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 626 n. 5, 6, e 7 AP-CO)	13
3.2.	Statuto: altre disposizioni (art. 627 n. 14 e 16 [nuovi] AP-CO)	14
3.3.	Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 [nuovi AP-CO)	14
3.4.	Conferimento minimo (art. 632 AP-CO)	15
3.5.	Conferimenti ulteriori (abrogazione dell'art. 634a AP-CO)	15
3.6.	Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (abrogazione dell'art. 641 AP-CO)	15
3.7.	Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 64 cpv. 4 AP-CO)	15
3.8.	Modificazione dello statuto (art. 647 AP-CO), aumento del capitale azionario (art. 650 cpv. 4 AP-CO), modificazione dello statuto e accertamenti (art. 652g cpv. 4 AP-CO)	15
3.9.	Azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 primo periodo AP-CO)	15
3.10.	Deliberazioni importanti (art. 704 cpv. 3 AP-CO)	16
3.11.	Lacune nell'organizzazione di società (art. 731b cpv. 1 frase introduttiva AP-CO)	16
3.12.	Cause di scioglimento (art. 736 n. 2 AP-CO)	16
4.	Modifiche del diritto della società a garanzia limitata (art. 776, 777, 778a, 779, 780, 785, 821 AP-CO)	16
4.1.	Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 776 n. 4 AP-CO)	16
4.2.	Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3 AP-CO)	16
4.3.	Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 778a AP-CO)	16
4.4.	Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 779 cpv. 4 AP-CO)	16
4.5.	Modifica dello statuto (art. 780 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 seg. AP-CO)	16
4.6.	Contenuto del contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 AP-CO)	16
4.7.	Cause di scioglimento (abrogazione dell'art. 821 cpv. 2 AP-CO)	17
5.	Modifiche del diritto della società cooperativa (art. 828, 830, 832, 833, 834, 836, 888 AP-CO)	17
5.1.	In generale	17
5.2.	Definizione legale (art. 828 AP-CO)	17
5.3.	Costituzione (art. 830 AP-CO)	17
5.4.	Statuto (art. 832 n. 1 e 3-5 AP-CO)	17

5.5.	Altre disposizioni (art. 833 n. 5 ^{bis} AP-CO)	18
5.6.	Assemblea costitutiva (art. 834 cpv. 2 secondo periodo AP-CO)	18
5.7.	Succursali (art. 836 AP-CO)	18
5.8.	Deliberazioni (art. 888 art. 3 e 4 AP-CO)	18
6.	Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (titolo prima dell'art. 942 e 943 AP-CO)	18
7.	Ammende (art. 943 AP-CO)	18
8.	Protezione della ditta (art. 956 AP-CO)	18
9.	Disposizioni transitorie (art. 1–5 AP-Disp. trans.)	19
9.1.	Regole generali (art. 1 AP-Disp. trans.)	19
9.2.	Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico (art. 2 AP-Disp. trans.)	19
9.3.	Notificazione (art. 3 AP-Disp. trans.)	19
9.4.	Conferimenti (art. 4 AP-Disp. trans.)	19
9.5.	Modifica dello statuto delle società cooperative (art. 5 AP-Disp. trans.)	19
10.	Lacune nell'organizzazione dell'associazione (art. 69c AP-CC)	19
11.	Soppressione dell'indivisione (art. 336-348 AP-CC art. 13d titolo finale)	19
V.	Pareri sulla legge sui revisori	20
A.	Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione	20
1.	Valutazione generale	20
2.	Commento ai singoli articoli	20
2.1.	Art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR	20
2.2.	Art. 3 Abs. 2 AP-LSR	21
2.3.	Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1 ^{bis} AP-LSR	21
2.4.	Art. 16 cpv. 1 ^{bis} e 1 ^{ter} AP-LSR	21
2.5.	Art. 43a cpv. 1 AP-LSR	21
B.	Sorveglianza sulle imprese di revisione estere	21
1.	Valutazione generale	21
2.	Commento ai singoli articoli	22
2.1.	Art. 8 cpv. 1 lett. b AP-LSR	22
2.2.	Art. 8 cpv. 1 lett. c e d AP-LSR	23
2.3.	Art. 8 cpv. 2 AP-LSR	23
2.4.	Art. 9 cpv. 2 AP-LSR	23
2.5.	Art. 43a cpv. 2 AP-LSR	23
VI.	Pubblicazione	24
	Elenco dei pareri pervenuti	25
	Cantoni	25
	Partiti	26
	Organizzazioni interessate	26

I. Compendio

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni¹ (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione è stata avviata dal Consiglio federale il 19 dicembre 2012 e si è conclusa il 5 aprile 2013. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, nonché altre organizzazioni e cerchie interessate.

Hanno preso posizione sull'avamprogetto 25 Cantoni, sei partiti, la sezione cantonale di un partito e 37 organizzazioni. Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri sei partecipanti. La presente analisi pertanto si concentra complessivamente su 75 risposte. Hanno espressamente rinunciato a prendere posizione il Cantone di Glarona, l'Unione svizzera degli imprenditori e la Società svizzera degli impiegati di commercio. L'Unione svizzera degli imprenditori aderisce completamente alla posizione di economiesuisse.

La proposta di un registro di commercio nazionale ha sollevato reazioni controverse. La metà dei partecipanti, che si sono espressi sul progetto di modernizzazione, respinge la creazione da parte della Confederazione di un'infrastruttura nazionale per lo meno nella versione proposta. Per contro, l'introduzione del numero AVS e del registro delle persone riscuote un chiaro consenso. La proposta di un registro di commercio puramente elettronico, e quindi la soppressione della notificazione cartacea, ha suscitato diverse riserve. Solamente una minoranza esprime un parere positivo sulla cancellazione dell'obbligo dell'atto pubblico per imprese con strutture semplici: più di due terzi bocciano la costituzione agevolata. L'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico per modifiche statutarie o per la deliberazione di scioglimento ha riscosso un consenso maggiore, ma la maggioranza lo ha comunque respinto.

I pareri sulle modifiche della legge del 16 dicembre 2005² sui revisori (LSR) sono eterogenei.

II. Elenco dei partecipanti

L'elenco dei partecipanti alla presente consultazione si trova in allegato.

III. Valutazione generale dei pareri

A. Osservazioni preliminari

Molti partecipanti si sono espressi in dettaglio solamente su uno dei tre punti principali dell'avamprogetto, vale a dire sulla modernizzazione del registro di commercio o sulle modifiche del diritto societario oppure sulla revisione parziale della LSR. Poiché, sotto il profilo tematico, i tre punti principali si articolano intorno a due settori del diritto, i pareri sul CO (modernizzazione del registro di commercio e modifiche del diritto societario) sono analizzati nel capitolo IV e quelli sulla LSR separatamente nel capitolo V.

B. Risultati principali

1. Modernizzazione del registro di commercio

Dieci partecipanti (TI, PEV, PLR, KGL, mll, SSIC, PS, UCS, TK, TS) condividono nel complesso la proposta di modernizzazione del registro di commercio senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, mentre tre (cP, CVAM, USAM) respingono il progetto nel suo insieme. Due altri partecipanti (GE, NE) ricordano che i risultati sull'attuale registro di commercio in base al barometro della burocrazia lanciato dalla Segreteria di Stato

¹ Legge federale del 30 marzo 1911 di completamento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

² RS 221.302

dell'economia (SECO), sono buoni e di conseguenza una riforma radicale non appare necessaria.

Più della metà degli altri partecipanti (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SO, VD, ZG, ZH, PPD, FER, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, PLR Vaud, USC, suissetec) respinge il registro di commercio nazionale nella forma prevista, mentre una minoranza autorevole (FR, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, economiesuisse, Forum PMI, LNV, Philippin, FSA, USS, UDC, Swico, SwissHoldings) è in linea di massima favorevole alla proposta.

Nel complesso la proposta di un registro centrale delle persone è stata espressamente o prevalentemente approvata dalla maggior parte dei partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, UR, VS, ZG, economiesuisse, Forum PM, Philippin, FSA, USS, Creditreform, Swico, SwissHoldings). Una minoranza (AI, AR, GE, JU, SG, SO, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, USC, FSN, UDC) è sfavorevole ritenendo il registro troppo costoso o superfluo.

L'introduzione del numero AVS come identificatore delle persone è largamente approvata (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH, PPD, economiesuisse, PLR, Forum PMI, Conferenza delle autorità RC, FSA, USC, USS, FSN, CREDITREFORM, UDC, Swico, SwissHoldings, VbN). Solamente sei partecipanti (GR, SO, ZG, PEV, Lehmann, OdNti) respingono la disposizione o ne criticano le basi.

L'idea di eliminare completamente la notificazione cartacea è in generale respinta (AI, AR, BE, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, BNV, PPD, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, LNV, OdNti, Philippin, FSA, USC, FSN, Federazione Notariato Svizzero, SwissHoldings, veb.ch). Pochi partecipanti (AG, GR, NW, USS, SH, SZ, suissetec) appoggiano esplicitamente la modifica proposta mentre solamente VbN la condivide ma solo parzialmente.

Quanto alle altre disposizioni giuridiche sul registro di commercio, numerosi partecipanti avanzano diverse proposte dettagliate di modifica e formulazione. Le valutazioni sono talmente diverse da sottrarsi a un giudizio d'insieme; molti partecipanti si esprimono solamente su singoli aspetti del progetto che di conseguenza sono analizzati in modo approfondito.

2. Revisione mirata del diritto societario

Sulla proposta di abrogare il mandato commerciale si sono espressi pochi partecipanti: quattro (VD, Philippin, PLR Vaud, SwissBanking) la respingono mentre quattro (BS, cP, CVAM, USC) l'approvano.

La maggioranza dei Cantoni e tutte le associazioni di notaio (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Federazione Notariato Svizzero, SwissBanking, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono completamente o parzialmente la soppressione dell'obbligo dell'atto pubblico per le società con strutture semplici. Solamente pochi Cantoni (NW, SH, TG, ZH) e alcune associazioni dell'economia (economicsuisse, PEV, KGL, Forum PMI, USC, UCS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS, veb.ch) approvano le semplificazioni formali o almeno le considerano un'opzione da esaminare.

Molti partecipanti (AG, AR, BL, BS, NW, SG, SO, SZ, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, UDC) sostengono l'introduzione dell'obbligo di liberazione totale delle azioni, mentre cinque la respingono (economicsuisse, mll, Philippin, PLR Vaud, FSN).

IV. Pareri sulla modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI

A. Modernizzazione del registro di commercio

1. Del registro di commercio (art. 927 segg. AP-CO)

1.1. Scopo (art. 927 AP-CO)

Mentre tre partecipanti (BS, ZH, Philippin) sono espressamente favorevoli al fatto che la legge sancisca lo scopo del registro di commercio, uno (TG) è del parere che una definizione non sia assolutamente necessaria.

Per cinque partecipanti (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC, Philippin) la formulazione del primo capoverso non è sufficientemente precisa e quattro (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) vorrebbero riprendere la definizione dello scopo di cui al vigente articolo 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007³ sul registro di commercio (ORC). Un partecipante (Philippin) propone una propria formulazione.

Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) approvano il capoverso 2. Due di loro (SG, Conferenza delle autorità RC) preferirebbero però che gli enti giuridici siano elencati in un articolo separato.

SwissBanking propone che anche le società semplici siano considerate in futuro enti giuridici ai sensi del capoverso 2 e possano quindi essere iscritte nel registro di commercio.

1.2. Autorità del registro di commercio (art. 928 AP-CO)

La metà dei Cantoni (AI, AR, BE, BL, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SO, VD, ZG) respinge espressamente la soluzione, prevista nel capoverso 1, di un registro di commercio nazionale, mentre per tre (AG, BS, ZH) la regolamentazione proposta non è sufficientemente precisa e la soluzione andrebbe approvata solamente con una nuova normativa più chiara. Otto Cantoni (FR, NW, SH, SZ, TG, LU, TI, UR) sono in linea di massima favorevoli alla nuova proposta. I pareri degli altri partecipanti sono eterogenei. Da un lato la proposta è in linea di principio condivisa (economiesuisse, PEV, PLR, KGL, Forum PMI, LNV, mll, Philippin, FSA, USC, USS, PS, UCS, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS), dall'altro incontra alcune opposizioni (cP, CVAM, PPD, FER, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, PLR Vaud, USC, USAM, suissetec).

Dubbiosi su un rapporto vantaggioso costi-benefici, alcuni partecipanti (AG, AI, AR, BE, GE, GR, OW, SG, SO, VD, VS, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, Philippin, PLR Vaud, USC, suissetec, SwissHoldings) criticano in particolare le possibili ripercussioni finanziarie del progetto.

Secondo alcuni partecipanti (AI, BE, GE, NE, SG, SO, ZG, cP, USC, USAM) viene violato il principio di sussidiarietà e il trasferimento di competenze alla Confederazione, oltre a costituire un'ingerenza sproporzionata nelle strutture federaliste della Svizzera, è superfluo.

Come possibili alternative si raccomandano l'ampliamento dell'attuale indice centrale delle ditte (GR, JU, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, USC, suissetec) o la fusione in una banca dati nazionale di quelle decentralizzate finora gestite nei singoli Cantoni escludendo comunque un software di gestione comune. Un'altra variante proposta (AG) si basa su un *software as a service model*, dove il software e l'infrastruttura informatica sono gestiti da un fornitore di servizi IT e messi a disposizione dei clienti (Confederazione e Cantoni) sotto forma di servizio. Molti partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, NW, SH, TG, ZH) inoltre chiedono espressamente un diritto di codecisione dei Cantoni.

Inoltre SwissHoldings e Swico chiedono di considerare, nella fase di attuazione, gli standard internazionali più diffusi e di non optare per una soluzione esclusivamente svizzera, affinché sia garantita anche la collaborazione con le autorità estere. La possibilità di offrire un *push*

³ RS 221.411

service a livello federale è accolta con favore da un partecipante (Philippin) e nettamente respinta da un altro (Creditreform).

Per quanto riguarda il capoverso 3, quattro partecipanti (BL, SG, SO, Conferenza delle autorità RC) ricordano che, nel quadro della modernizzazione del registro di commercio, va esaminato anche il ruolo dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). Se l'UFRC, ad esempio, rinunciasse a riesaminare a livello federale ogni iscrizione del registro di commercio, si potrebbero accelerare le procedure.

Quattro partecipanti (VS, Philippin, PLR Vaud, FSA) sono scettici rispetto alla limitazione della responsabilità della Confederazione di cui al capoverso 4. Si preferisce una norma simile al vigente articolo 955 del Codice civile svizzero (CC)⁴ oppure una responsabilità causale della Confederazione (FSA).

1.3. Collaborazione tra le autorità (art. 928a AP-CO)

La maggioranza dei pareri su tale disposizione sono essenzialmente positivi (BS, SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSA, Swico, SwissHoldings). Si chiedono tuttavia maggiori precisazioni e riformulazioni. Solamente GR esprime sostanzialmente una critica nei confronti della collaborazione semplificata con altre autorità in quanto teme che non sia più possibile attribuire in modo chiaro la responsabilità di un'iscrizione a un determinato ufficio. Per SwissHoldings e Swico è opportuno che, in caso di trasferimento della sede sociale, tutti i dati siano trasmessi alle autorità del registro di commercio della nuova sede e non sia più necessario, ad esempio, ridepositare le firme presso tali autorità.

Per quanto riguarda il capoverso 2, quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono che la formulazione potestativa sia sostituita da un dovere d'ufficio e che le prestazioni di assistenza amministrativa siano sempre fornite su base gratuita; ZH propone inoltre di riformulare la disposizione come norma di delega da assegnare al Consiglio federale. FSA ricorda a tale riguardo che, per ragioni legate alla protezione dei dati, lo scambio di dati tra autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali da un lato e autorità del registro di commercio dall'altro va assolutamente regolato in una legge in senso formale e non in un'ordinanza.

Due partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC) ritengono necessario che anche i Comuni e le autorità straniere siano annoverati tra i destinatari. Molti partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) suggeriscono inoltre di non applicare l'esenzione delle spese di recapito in caso di atti visualizzabili su Internet: lo scopo è stimolare gli utenti a informarsi direttamente. La formulazione «iscrizioni, notificazioni, documenti giustificativi» solleva alcune critiche poiché considerata troppo poco precisa (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC). Philippin inoltre raccomanda di precisare nel messaggio che anche le Università possono approfittare dell'esenzione delle spese.

Secondo TG la disposizione va completata con un nuovo capoverso 4 che preveda di assegnare ai Cantoni un diritto di partecipazione e di parola nello sviluppo e nella gestione dell'infrastruttura.

1.4. Registro delle persone (art. 928b AP-CO), numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione (art. 928c AP-CO)

La maggioranza dei partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, VS, ZG, economiesuisse, Formu PMI, Philippin, FSA, USS, PS, Creditreform, Swico, SwissHoldings) è favorevole alla proposta di un registro centrale delle persone.

L'introduzione del numero AVS come identificatore delle persone ha riscosso un consenso ancora più positivo (AG, AR, LU, BE, BL, BS, FR, GE, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZH, PPD, economiesuisse, PLR, Forum PMI, Conferenza delle autorità RC, Philippin, FSA, USC, USS, FSN, PS, Creditreform, UDC, Swico, SwissHoldings, VbN). I partecipanti si aspettano dalla misura un significativo miglioramento della qualità dei dati.

⁴ RS 210

Solamente una minoranza respinge l'introduzione del registro delle persone, in particolare per ragioni legate ai costi (AI, JU, SG, SO, PPD, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, FSN) o perché poco convinta dell'utilità di tale strumento (AR, GE, ZG, ZH, USC, UDC). Come alternativa si propone (AI, AR, NW, SG, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) di collegare i registri cantonali di commercio direttamente ai sistemi esistenti, ossia permettere loro un accesso diretto a Infostar e alla banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione.

La sincronizzazione sistematica dei dati personali suscita una certa resistenza (BE, GE, NE, SG, SZ, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSN) poiché questa procedura è contraria al principio della notificazione previsto dal diritto in materia di registro di commercio il che può dare adito a una serie di lacune organizzative o inesattezze a livello di firme depositate.

Molti partecipanti (BE, UR, ZG, PPD, PEV, Lehmann, USC, FSN, SwissHoldings) ricordano che occorre tenere debitamente conto della protezione dei dati in rapporto al numero AVS. Creditreform non è dello stesso parere, infatti chiede che tutti i dati personali siano ripresi nel registro di commercio ed eventuali modifiche pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) rendendo così accessibile il numero AVS anche ai privati. Anche FSA condivide quest'ultimo punto sostenendo che il nuovo numero AVS non consente più di dedurre dati personali confidenziali e pertanto non è degno di particolare protezione.

Due partecipanti (USS, PS) vorrebbero che in futuro si possano determinare le persone iscritte in base al loro sesso. In questo modo il registro delle persone consentirebbe ad esempio di verificare se la percentuale delle donne presenti nei livelli direttivi effettivamente aumenta o come si evolve la situazione nei consigli amministrativi e nelle posizioni dirigenziali.

Inoltre FSN e VbN fanno notare che, secondo i dettami di tecnica legislativa, l'articolo 928c AP-CO deve essere uniformato a una disposizione analoga del CC e non può avere forma potestativa. Per il Forum PMI, è inoltre importante che l'offerta ampliata della Confederazione non faccia concorrenza ai fornitori privati di servizi.

1.5. Principi (art. 929 AP-CO)

È stato da più parti ricordato (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) che il principio della prova documentata fissato al capoverso 2 deve valere anche per il registro delle persone. Secondo due partecipanti (VD, Phillipin) la formulazione del capoverso 2 è troppo assoluta poiché la notificazione di determinati fatti, riguardanti ad esempio le società in nome collettivo o le ditte individuali, non si deve basare su documenti scritti.

1.6. Notificazione (art. 930 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC), il principio della notificazione disposto al capoverso 1 contraddice l'aggiornamento, parzialmente automatico, del registro delle persone. Secondo ZH, l'obbligo di notificazione va mantenuto per qualsiasi modifica dei fatti.

Si consiglia (SG, Conferenza delle autorità RC) di disciplinare il contenuto del capoverso 2 in un articolo a sé stante e di precisare, come già avviene nel diritto in vigore, chi deve procedere alla notificazione in caso di persone giuridiche (SG, PPD, Conferenza delle autorità RC), ossia si raccomanda di regolare a livello di legge la competenza in materia di notificazione (ZH).

Le critiche mosse al capoverso 3 si fondano sia sul fatto che il testo non contiene una normativa autonoma e inequivocabile, quindi lo si potrebbe omettere (ZH, Phillipin), sia sul fatto che la formulazione scelta è troppo poco chiara (AG, SG, ZG, Conferenza delle autorità RC).

Pur convinti che la notificazione elettronica avrà uno sviluppo promettente, molti partecipanti rifiutano di ammettere esclusivamente la forma elettronica come previsto al capoverso 4 (AI, AR, BE, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, BNV, PPD, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, LNV, OdNti, Phillipin, FSA, USC,

FSN, Fondazione Notariato Svizzero, SwissHoldings, veb.ch). La notificazione cartacea deve restare un'alternativa possibile affinché il registro di commercio resti a misura di cittadino e PMI e il suo accesso non si complichino inutilmente.

Solamente una minoranza (AG, GR, NW, SH, suissetec, SZ, USS) sostiene il progetto di abbandonare completamente la notificazione cartacea, in parte a condizione che gli emolumenti siano riveduti al ribasso (suissetec) o che gli utenti siano prima debitamente informati (GR).

VbN è dell'idea che l'obbligo della notificazione elettronica debba assolutamente valere per avvocati, notai e tribunali, ma non per il grande pubblico. Alcuni partecipanti privilegiano la variante di introdurre un incentivo finanziario attraverso emolumenti più alti affinché la notificazione elettronica sia preferita a quella cartacea (AI, AR, BE, ZH, VbN).

1.7. Numero d'identificazione delle imprese (art. 931 AP-CO)

Due partecipanti (AG, BE) suggeriscono di riformulare il capoverso 2 in quanto gli enti giuridici restano iscritti nel registro principale anche dopo la loro cancellazione e il loro numero IDI potrebbe essere riutilizzato ad esempio in caso di reinscrizione.

1.8. Imprese individuali e succursali (art. 932 AP-CO)

Diversi partecipanti (TG, ZH, USC, veb.ch) suggeriscono di uniformare il capoverso 1 a un valore soglia già esistente come ad esempio quello legato all'obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti oppure a quello di assoggettamento all'IVA. Sono inoltre proposte varie formulazioni della nozione di impresa individuale e del suo obbligo di iscrizione (SG, VD, ZH, ZG, Conferenza delle autorità RC, Philippin).

Due partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC) criticano il fatto che il capoverso 2 raggruppi indistintamente le succursali a prescindere dal fatto che la loro sede sia in Svizzera o all'estero. AR propone di rinunciare all'iscrizione individuale delle succursali di un ente giuridico svizzero, sarebbe infatti più opportuno iscriverele nel registro della sede principale. In questo modo solamente le succursali di enti giuridici esteri sarebbero gravate dall'obbligo di un'iscrizione individuale. A tale proposito Philippin sostiene che la succursale vada iscritta laddove esercita effettivamente la sua attività e che, per le succursali estere, almeno una persona con poteri di rappresentanza debba essere domiciliata in Svizzera.

Due partecipanti (SG, ZH) approvano espressamente il capoverso 3 mentre FSA lo critica sostenendo che le iscrizioni volontarie dovrebbero essere possibili solamente se si rende verosimile un interesse degno di protezione.

1.9. Istituti di diritto pubblico (art. 932a AP-CO)

Cinque partecipanti (SG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, FSN) condividono il nuovo obbligo di iscrizione per gli istituti di diritto pubblico in quanto contribuisce a estendere il primato della trasparenza a tutti i soggetti attivi nel mondo economico. Due partecipanti (SO, SZ) sono invece scettici se non addirittura contrari alla disposizione poiché il criterio della gestione di un'impresa in forma commerciale è difficile da valutare e le conseguenze per Cantoni e Comuni, causate dalle molte iscrizioni a pagamento, non vanno sottovalutate.

In merito al capoverso 2, FSA è del parere che le iscrizioni volontarie debbano essere possibili solamente se si rende verosimile un interesse degno di protezione.

1.10. Modificazione dei fatti (art. 933 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 933.

1.11. Cancellazione d'ufficio (art. 934 AP-CO)

Secondo alcuni partecipanti (SG, ZH, CVP, Conferenza delle autorità RC), la disposizione ripresa dal vigente articolo 938a non è soddisfacente nella pratica. Nel capoverso 1 deve bastare l'assenza di attivi realizzabili per avviare la procedura e nel capoverso 2 la cerchia dei destinatari va estesa agli organi di direzione.

web.ch suggerisce di emanare una normativa chiara da applicare ai casi di commercio di titoli di imprese inattive (vendita di società di capitali solo formalmente ancora esistenti, ma non più attive e quindi di fatto liquidate).

1.12. Reiscrizione (art. 935 AP-CO)

Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono lo stralcio del capoverso 2 numero 5 in quanto gli errori procedurali possono essere eliminati in base alle regole della procedura amministrativa generale.

ZG raccomanda di completare la disposizione riprendendo i capoversi 4 e 5 del vigente articolo 164 ORC al fine di disciplinare in modo chiaro la procedura di reiscrizione.

Per Philippin è importante definire anche il foro e il diritto procedurale applicabile, mentre per FSA gli articoli 932 capoverso 3, 932a capoverso 2 e 935 vanno armonizzati.

Infine SwissBanking auspica l'introduzione di una normativa analoga a quella dell'articolo 269 LEF o dell'articolo 57 CC per i beni residui minori su conti bancari che, alla cancellazione dell'ente pubblico, non sono coperti dalla liquidazione precedente. In simili casi la reiscrizione ai sensi del capoverso 2 non è opportuna e vi è il rischio che vi siano conti non rivendicati.

1.13. Pubblicità e pubblicazione (art. 936 AP-CO)

Due partecipanti (FSA, Creditreform) sono a favore della pubblicazione del numero AVS e quindi chiedono lo stralcio del capoverso 2. investigativ.ch ricorda che l'offerta di informazioni non va peggiorata. Deve essere ancora possibile identificare le persone iscritte mediante indirizzi privati e copie dei documenti d'identità, affinché i giornalisti possano continuare a condurre ricerche affidabili.

I pareri sulla pubblicazione degli statuti e degli atti di fondazione, prevista al capoverso 3, sono di vario tipo. Alcuni interpellati (AR, GR, SO, TG, Forum delle PMI, SwissBanking) ritengono eccessivo l'obbligo supplementare di pubblicazione, altri (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, Philippin) vorrebbero pubblicare su Internet un numero ancora maggiore di documenti giustificativi. Diversi partecipanti (GR, SG, ZG, PPD, Conferenza delle autorità RC) chiedono che la competenza relativa alla pubblicazione resti cantonale. AG è del parere che per pubblicare altri documenti giustificativi occorra creare una chiara base legale.

Due partecipanti (AR, TG) non solo appoggiano espressamente il «diritto all'oblio», sancito dal capoverso 5, ma lo vorrebbero ampliare. Per cinque partecipanti la pubblicità su Internet non dovrebbe essere sottoposta ad alcuna regola speciale (BS); occorrerebbe semmai procedere coerentemente alla cancellazione a tutti i livelli (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, USC). USS vorrebbe che i dati non siano più accessibili solamente dopo 30 anni. Infine investigativ.ch sottolinea l'importanza del registro di commercio per i giornalisti e per questa ragione è contraria alla normativa prevista. A suo avviso, se la disposizione fosse mantenuta, le cerchie aventi diritto ad accedere a tutti i documenti giustificativi dovrebbero comprendere anche i giornalisti.

1.14. Effetti (art. 936a AP-CO)

Molti partecipanti approvano espressamente il fatto che le iscrizioni diventino efficaci con la pubblicazione in Internet (AR, NW, SO, FR, mll, Philippin, PLR Vaud); solamente pochi sono contrari (PPD, VbN) mentre alcuni ritengono che tale meccanismo non sia ancora completamente efficiente (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSN).

Secondo diversi partecipanti (NW, SG, VD, Conferenza delle autorità RC) si deve rinunciare alla pubblicazione supplementare nel FUSC.

BE ricorda che l'iter procedurale non permette ancora una pubblicazione simultanea di statuti e iscrizioni e che la disposizione dovrebbe pertanto essere precisata in tal senso.

Due partecipanti (PLR Vaud, Philippin) ritengono poco logico che l'iscrizione diventi efficace nei confronti di terzi soltanto il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione in

Internet e non il giorno stesso; pertanto propongono di stralciare il secondo e il terzo periodo del capoverso 1.

Infine Philippin suggerisce di completare la disposizione con un nuovo capoverso 4 per stabilire gli effetti di fede pubblica.

1.15. Verifica (art. 937 AP-CO)

Quattro partecipanti (AG, SG, Conferenza delle autorità RC, Philippin) criticano e respingono la descrizione del dovere di verifica da parte dell'ufficiale del registro di commercio di cui all'articolo 937 AP-CO. Secondo tre di questi (AG, SG, Conferenza delle autorità RC) in particolare il testo è impreciso rispetto alla formulazione dell'attuale articolo 940 CO. Philippin ribadisce che la nuova formulazione non deve ampliare il dovere di verifica dell'ufficiale del registro di commercio.

1.16. Diffida e iscrizione d'ufficio (art. 937a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 937a.

1.17. Lacune nell'organizzazione di società (art. 937b AP-CO)

Alcuni partecipanti propongono di verificare se effettivamente la procedura in caso di lacune nell'organizzazione di società vada sempre sottoposta a un giudice o se non sia meglio che venga direttamente avviata dalle autorità cantonali del registro di commercio. Un giudice dovrebbe occuparsi delle lacune nell'organizzazione solamente nei casi controversi (AG, BS, TG, ZH). USC è del parere che almeno per le imprese più piccole e per le associazioni sia sufficiente una procedura amministrativa al posto di un procedimento giudiziario.

Quattro partecipanti (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) sono in linea di massima favorevoli al fatto che la perdita del domicilio legale sia ora disciplinata a livello di legge nell'articolo 731b capoverso 1 AP-CO e che sia equiparata a una lacuna nell'organizzazione. Per la procedura in caso di perdita di domicilio raccomandano però due soluzioni diverse. Prima soluzione: se l'ufficio del registro di commercio è responsabile dello scioglimento della società dovuto alla perdita del domicilio legale, la procedura deve essere regolata a livello di legge separatamente dalle altre lacune nell'organizzazione, e, per motivi pratici, occorre rinunciare al termine di tre mesi previsto all'articolo 153b capoverso 3 ORC. Seconda soluzione: se l'ufficio del registro di commercio è responsabile di *tutte* le lacune nell'organizzazione, in virtù di una base legale può emanare decisioni impugnabili per avviare lo scioglimento delle società secondo le disposizioni in materia di fallimenti. Un simile approccio solleverebbe notevolmente i tribunali (AG, BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC).

1.18. Ammende (art. 938 AP-CO)

Mentre SO plaude espressamente all'aumento delle ammende, BS è decisamente contrario. USC ritiene positivo il fatto che non sia stato fissato un importo minimo dell'ammenda.

1.19. Emolumenti (art. 939 AP-CO)

La proposta di disciplinare esaustivamente l'obbligo di pagare gli emolumenti a livello di legge è accolta positivamente da quattro partecipanti (SG, SO, ZG e la Conferenza delle autorità RC). Per contro, molti interpellati (BS, SG, SO, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) criticano il fatto che la cerchia di persone responsabili degli emolumenti è ridotta rispetto alla normativa vigente. La disposizione andrebbe inoltre formulata in modo tale da permettere anche il computo delle spese non coperto, quali, ad esempio, le spese telefoniche e postali (BS, SG, ZH, CVP, Conferenza delle autorità RC).

Secondo diversi partecipanti (AG, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC), nel fissare l'importo dell'ammenda occorre tener conto delle differenze a livello di spese e oneri a carico dei vari uffici cantonali del registro di commercio e rivedere la percentuale federale alla luce del principio di equivalenza e di copertura dei costi (TG, VS). BE suggerisce di prevedere, in caso di adeguamento dell'ordinanza sugli emolumenti, il prelevamento di un emolumento per la cancellazione già al momento della nuova iscrizione.

Inoltre tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono di riesaminare l'introduzione di un emolumento annuale fisso per ente giuridico come auspicato dalla Commissione federale degli esperti del registro di commercio.

1.20. Ordinanza (art. 940 AP-CO)

Tre partecipanti (SG, ZG, Conferenza delle autorità RC) chiedono di stralciare il capoverso 2 numero 1 in quanto respingono l'infrastruttura nazionale a livello di registro di commercio. BS chiede di modificare il capoverso 2 numero 6 poiché la portata della pubblicità del registro di commercio andrebbe disciplinata, come finora, esclusivamente a livello di legge. In generale i partecipanti hanno ricordato che le riserve da loro espresse in merito agli articoli 928 e 936 vanno tenute in considerazione anche in relazione all'articolo 940 capoverso 2 numeri 1 e 2.

B. Revisione mirata del diritto societario

1. Della procura (art. 458-465 AP-CO)

1.1. Definizione (art. 458 AP-CO)

AG rileva che, contrariamente al diritto vigente, le conseguenze legali della disposizione proposta non sono chiare nel caso in cui sia un ente giuridico non iscritto nel registro di commercio a nominare un procuratore. Occorre inoltre stabilire a partire da quando gli atti del procuratore vincolano l'ente giuridico. veb.ch sottolinea che in futuro la procura dovrà sempre essere «espressamente o tacitamente» possibile, ossia una persona deve poter essere implicitamente designata come procuratore in funzione del suo comportamento. USC approva la soppressione della distinzione tra procura commerciale e non commerciale.

1.2. Estensione della procura (art. 459 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)

Quattro partecipanti (SG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC) propongono di stralciare il vigente articolo 459 capoverso 2 CO.

1.3. Limitazione della procura (art. 460 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)

USC approva la proposta di poter limitare la procura alle succursali.

1.4. Revoca della procura (art. 461 AP-CO)

Cinque partecipanti (BS, SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono di stralciare il secondo periodo dell'articolo 461 capoverso 2 AP-CO poiché nel registro di commercio è possibile cancellare solamente ciò che vi è iscritto.

1.5. Altri mandati commerciali (abrogazione dell'art. 462 AP-CO)

Quattro partecipanti (BS, cP, CVAM, USC) approvano espressamente l'abrogazione dell'articolo 462 AP-CO e le modifiche proposte. Altri quattro (VD, Philippin, PLR Vaud, SwissBanking) invece la respingono sostenendo che la norma è ancora utile per molte imprese e quindi non vi è alcuna ragione impellente per abrogarla.

1.6. Divieto di concorrenza (art. 464 AP-CO)

Secondo le osservazioni di veb.ch, molti procuratori non sanno che, in tale funzione, sottostanno a un divieto di concorrenza; pertanto occorrerebbe ricordarlo all'articolo 330b CO.

2. Oggetto e termine in caso di prescrizione delle azioni di creditori sociali (art. 591 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 591 AP-CO.

3. Modifiche del diritto della società anonima (art. 626, 627, 629, 632, 634a, 641, 643, 647, 650, 652g, 693, 704, 731b, 736 AP-CO)

3.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 626 n. 5, 6, e 7 AP-CO)

Sia l'abrogazione dell'articolo 626 numeri 5 e 6 AP-CO sia la modifica dell'articolo 626

numero 7 AP-CO sono espressamente approvate da due partecipanti (BE, SO). SO propone inoltre una modifica formale.

3.2. Statuto: altre disposizioni (art. 627 n. 15 e 16 [nuovi] AP-CO)

Quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) fanno notare a proposito dell'articolo 627 numeri 15 e 16 che, introducendo il numero 16 nell'attuale diritto, il vigente articolo 627 numero 10 CO andrebbe adattato. La frase «la limitazione del diritto di voto» diventa obsoleta e andrebbe pertanto riformulata nel modo seguente «il diritto degli azionisti di farsi rappresentare».

3.3. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 [nuovi] AP-CO)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questa disposizione (BE, BS, NW, SG, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC) sono favorevoli a spostare, come proposto nell'articolo 629 capoverso 2 numero 4 AP-CO, la cosiddetta «dichiarazione Stampa» nell'atto costitutivo.

Per contro la maggior parte dei Cantoni e tutte le federazioni dei notai (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Fondazione Notariato Svizzero, SwissBanking, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono l'esenzione dell'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 3, in caso di costituzione di nuove società. La motivazione del parere negativo risiede nel fatto che la rinuncia all'atto pubblico in caso di costituzione equivale a un onere maggiore per le autorità del registro di commercio, in quanto, in base all'esperienza, i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori (BE, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, BNV, Conferenza delle autorità RC, OdNti, FSN, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium). Secondo FSA non è opportuno distinguere tra costituzioni soggette all'obbligo dell'atto pubblico e costituzioni esenti da tale obbligo, poiché chi non conosce il diritto potrebbe non essere in grado di operare tale distinzione. Chiede quindi l'atto pubblico per qualsiasi tipo di costituzione. Per AG non vi è alcun motivo, oggettivo o giuridico, per rinunciare all'atto pubblico in occasione della costituzione di una società. L'atto pubblico funge da certificazione, serve a fornire informazioni giuridiche e anche ad applicare il diritto imperativo; rinunciarvi renderebbe poco trasparente la procedura di costituzione, il che contraddirebbe gli sforzi volti a impedire la sottrazione d'imposta e il riciclaggio di denaro. Inoltre si potrebbe anche aggirare la *Lex Koller*. Secondo BE, al fine di proteggere i creditori, non si devono allentare prescrizioni formali severe ed efficaci. Tre partecipanti (BS, SG, Conferenza delle autorità RC) propongono di introdurre una nuova forma giuridica a sé stante anziché agevolare la costituzione di una società. In questo modo tutte le caratteristiche organizzative, ad eccezione della ragione sociale, della sede e dello scopo, sarebbero già definite per legge e tale forma giuridica disporrebbe di un capitale fisso interamente liberato. Secondo BS, questa soluzione standard, disciplinata in maniera così restrittiva, potrebbe consentire la costituzione di una società, che dimostri l'apporto di capitale necessario, in nome collettivo e in accomandita direttamente presso l'ufficio del registro di commercio. GE solleva una serie di considerazioni di carattere economico: abolire gli emolumenti notarili comporterebbe delle perdite fiscali per il Cantone. STARTUPS.CH sottolinea inoltre che l'abolizione dell'atto pubblico in caso di costituzione non semplifica la procedura di iscrizione e non la rende né più veloce né più economica.

Meno di un terzo dei partecipanti (NW, SH, TG, economiesuisse, PEV, KGL, Forum PMI, Creditreform, SSIC, UCS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS, veb.ch) approva l'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di società, di cui al capoverso 3, o almeno ritiene opportuno (ZH) verificare tale possibilità. Nel caso in cui venisse introdotta la costituzione agevolata, LU, NW, SH invitano le autorità federali a elaborare modelli tipo applicabili su scala nazionale al fine di evitare documenti incompleti e quindi di sgravare gli uffici cantonali del registro di commercio.

3.4. Conferimento minimo (art. 632 AP-CO)

Molti partecipanti (AG, AR, BL, BS, NW, SG, SO, SZ, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, UDC) approvano l'intenzione dell'articolo 632 AP-CO di liberare completamente in via obbligatoria le azioni. Per alcuni però (AG, BS, SO, SG, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) la formulazione dell'articolo è inadeguata in quanto disciplinerebbe il prezzo minimo di emissione, già fissato all'articolo 626 CO, e non quello di liberazione delle azioni. Conseguentemente, secondo BS e SG, la disposizione va formulata analogamente all'articolo 777c capoverso 1 CO o avere, secondo ZH, il tenore seguente: «All'atto della costituzione, per ogni azione deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione». ZG suggerisce di sostituire il termine «emesse» con «sottoscritte», poiché altrimenti le azioni al portatore parzialmente liberate che non possono essere emesse, sarebbero in modo illogico escluse dal campo di applicazione della legge. NW sottolinea inoltre che il rischio di emettere azioni al portatore parzialmente liberate sarebbe in questo modo eliminato. Tre partecipanti (AR, ZG, PPD) raccomandano di introdurre un obbligo legale per la successiva liberazione completa delle azioni e di elaborare una pertinente normativa transitoria. Se non si dovesse procedere a una liberazione successiva entro i termini supplementari concessi, secondo ZG, occorre prevedere lo scioglimento giudiziale.

Solamente cinque partecipanti (economiesuisse, mll, Philippin, PLR Vaud, FSN) respingono la proposta di una liberazione completa in via obbligatoria delle azioni adducendo che sussiste un'esigenza pratica. FSN fa notare che la società anonime (SA) e la società a garanzia limitata (Sagl) sono due forme giuridiche diverse e la possibilità di costituire, in caso di mezzi finanziari limitati, una Sagl al posto di una SA non rappresenta un'alternativa vera e propria, tanto più che una liberazione parziale è possibile anche in caso di un capitale azionario più elevato. D'altra parte, secondo economiesuisse e mll, cancellare la possibilità di liberare parzialmente il capitale presenta dei problemi soprattutto nel caso delle piccole e micro imprese come anche delle *start-up*, pertanto, per economiesuisse, non costituisce un'agevolazione per le PMI.

3.5. Conferimenti ulteriori (abrogazione dell'art. 634a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'abrogazione dell'articolo 634a AP-CO.

3.6. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (abrogazione dell'art. 641 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'abrogazione dell'articolo 641 AP-CO.

3.7. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 64 cpv. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 643 capoverso 4 AP-CO.

3.8. Modificazione dello statuto (art. 647 AP-CO), aumento del capitale azionario (art. 650 cpv. 4 AP-CO), modificazione dello statuto e accertamenti (art. 652g cpv. 4 AP-CO)

Per quanto riguarda le agevolazioni della prescrizione formale proposte agli articoli 647, 650 e 652g capoverso 4 AP-CO e concernenti l'atto pubblico in caso di modificazioni minime dello statuto e di aumento ordinario o autorizzato del capitale, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.to 3.3). BL sostiene esplicitamente l'abolizione dell'atto pubblico in caso di modificazioni dello statuto che non riguardano il capitale. Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) raccomandano di completare le deliberazioni del consiglio d'amministrazione anche con la dichiarazione Stampa introducendo un nuovo numero 4 all'articolo 652g capoverso 1 CO.

3.9. Azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 primo periodo AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 693 capoverso 2 primo periodo AP-CO.

3.10. Deliberazioni importanti (art. 704 cpv. 3 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 704 capoverso 3 AP-CO.

3.11. Lacune nell'organizzazione di società (art. 731b cpv. 1 frase introduttiva AP-CO)

Due partecipanti (BE, BS) approvano il fatto che ora l'assenza di un domicilio legale costituisca anche una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. ZG condivide esplicitamente la nuova possibilità del giudice di pronunciare lo scioglimento anche di società prive di domicilio legale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Per contro, SO ritiene che la disposizione sia eccessiva. La vigente procedura, illustrata all'articolo 153 segg ORC, secondo cui l'ufficio del registro di commercio emana una decisione impugnabile di scioglimento se la diffida rimane disattesa, ha dato buoni risultati e si è dimostrata più efficace della soluzione proposta che trasferisce la pratica al giudice.

3.12. Cause di scioglimento (art. 736 n. 2 AP-CO)

Per quanto riguarda la prevista agevolazione della prescrizione formale concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea generale di una SA, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pto 3.3). Alcuni partecipanti (SG, UR, VS, ZG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Philippin, FSN, Fondazione Notariato Svizzero, Zürcherisches Notarenkollegium) motivano il proprio parere negativo con il fatto che, vista la portata della decisione, si deve stilare un atto notarile.

Per contro sette partecipanti (AI, BL, BE, GE, SH, suisselec, UDC) approvano il fatto che per lo scioglimento sia ora sufficiente una semplice deliberazione dell'assemblea generale in vece di un atto pubblico. Secondo AI occorre introdurre un obbligo di autentica di firma per la persona che notifica l'iscrizione al fine di evitare che uno scioglimento sia abusivamente iscritto mediante firma falsificata.

4. Modifiche del diritto della società a garanzia limitata (art. 776, 777, 778a, 779, 780, 785, 821 AP-CO)

4.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 776 n. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 776 numero 4 AP-CO.

4.2. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3 AP-CO)

La proposta di spostare la cosiddetta dichiarazione Stampa nell'atto costitutivo è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti che si sono espressi in merito alla disposizione (BE, BL, BS, NW, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC).

Per quanto riguarda l'agevolazione della prescrizione formale, di cui al capoverso 3, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.to 3.3).

4.3. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 778a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 778a AP-CO.

4.4. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 779 cpv. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 779 capoverso 4 AP-CO.

4.5. Modifica dello statuto (art. 780 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 seg. AP-CO)

Per quanto riguarda l'agevolazione della prescrizione formale, di cui all'articolo 780 capoverso 1 e capoverso 2 numero 1, concernente le modificazioni minime dello statuto, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pti 3.3 e 3.8).

4.6. Contenuto del contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 AP-CO)

Molti partecipanti (BE, BL, SO, SG, ZG, Conferenza delle autorità RC, mll, UDC) condividono l'agevolazione delle prescrizioni formali, di cui al capoverso 2, per il contratto di cessione di quote sociali. SO, favorevole alla disposizione, suggerisce inoltre di reintrodurre l'atto

pubblico per le cessazioni di quote sociali poiché la soluzione proposta produrrebbe per i registri cantonali di commercio un notevole sovraccarico di lavoro impossibile da conteggiare alle società attraverso gli emolumenti. AR chiede infine che nel contratto di trasferimento non si debba più fare riferimento ai diritti e agli obblighi statutari di cui all'articolo 777a capoverso 2 CO e che venga stralciato il corrispondente passaggio all'articolo 785 capoverso 2 AP-CO.

4.7. Cause di scioglimento (abrogazione dell'art. 821 cpv. 2 AP-CO)

Per quanto riguarda l'agevolazione della disposizione formale, di cui al capoverso 2, concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea dei soci di una Sagl, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.ti 3.3 e 3.12).

5. Modifiche del diritto della società cooperativa (art. 828, 830, 832, 833, 834, 836, 888 AP-CO)

5.1. In generale

Alcuni partecipanti (SG, TG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC) sono del parere che il diritto della società cooperativa vada profondamente rivisto e che le modifiche proposte costituiscano una soluzione insoddisfacente, pertanto suggeriscono di prendere in considerazione una revisione totale di tale diritto. Al esprime un'opposizione di principio alle modifiche legislative proposte.

5.2. Definizione legale (art. 828 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) deve essere possibile combinare azione comune e utilità pubblica: le cooperative di costruzione di abitazioni ad esempio perseguono spesso un obiettivo misto. In futuro pertanto la legge dovrà ammettere anche le forme ibride.

5.3. Costituzione (art. 830 AP-CO)

Molti partecipanti (BE, BS, NW, SH, SO, ZG, BNV, PEV, LNV, mll, FAV) condividono il principio, sancito dal nuovo capoverso 1, secondo cui il requisito formale dell'atto pubblico vada applicato anche alla costituzione di una società cooperativa poiché, secondo BE, BS e BNV, non si giustifica un trattamento differente rispetto alle altre società di capitali. Inoltre, secondo ZG, la qualità della documentazione presentata sarebbe migliore. Alcuni partecipanti favorevoli temono tuttavia che inasprendo i requisiti formali si verrebbe meno agli obiettivi perseguito dall'avamprogetto (mll) ed è probabile che gli interessati respingano l'obbligo dell'atto pubblico (NW, ZG).

Diversi partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono espressamente l'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di una società cooperativa. La Notariatskammer BS motiva il proprio parere negativo con il fatto che l'introduzione dell'atto pubblico in caso di società cooperative non soddisfa alcuna reale necessità, mentre per SG costituirebbe un onere finanziario.

Secondo alcuni partecipanti (BE, OW, SO, SZ, TI, Zürcherisches Notarenkollegium), l'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 2, in caso di costituzione di una società cooperativa causerebbe un onere supplementare alle autorità del registro di commercio poiché i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori.

Secondo diversi partecipanti (BS, NW, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) inoltre il testo del capoverso 2 non è formulato in modo soddisfacente per via del passaggio «effettuati in denaro» che appare anche contraddittorio poiché la prestazione pecuniaria può riferirsi solamente all'emissione di certificati di quota.

5.4. Statuto (art. 832 n. 1 e 3-5 AP-CO)

BE approva espressamente la riduzione al minimo necessario del contenuto prescritto dalla legge. Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) esprimono un parere

negativo solamente sul capoverso 4 adducendo come motivo che sia le disposizioni legali sulla SA sia quelle sulla Sagl prevedono regole chiare sull'organo preposto a regolare la rappresentanza e su un'eventuale delega a un altro organo. Lo stralcio del capoverso 4 creerebbe un vuoto normativo rendendo controversa l'agevolazione prevista.

5.5. Altre disposizioni (art. 833 n. 5^{bis} AP-CO)

Sulla disposizione sono pervenuti solamente due pareri (SG, Conferenza delle autorità RC) secondo i quali l'aggettivo «eventuale» è da cancellare in quanto superfluo.

5.6. Assemblea costitutiva (art. 834 cpv. 2 secondo periodo AP-CO)

SO approva espressamente il fatto che i promotori siano ora tenuti a confermare, direttamente in occasione dell'assemblea costitutiva, l'assenza di altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. Quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono che, come per le società di capitali, la relazione sulla costituzione della società cooperativa sia esaminata da un revisore abilitato ai sensi dell'articolo 635a CO, se i requisiti formali di tale società la equiparano alla SA e alla Sagl.

5.7. Succursali (art. 836 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 836 AP-CO.

5.8. Deliberazioni (art. 888 art. 3 e 4 AP-CO)

BNV approva esplicitamente sia l'atto pubblico, previsto al capoverso 3, per deliberazioni che modificano lo statuto sia l'agevolazione per società cooperative con strutture semplici, proposta al capoverso 4.

Alcuni partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono di cancellare il passaggio «dell'amministrazione» al capoverso 3 poiché il diritto della società cooperativa non assegna alcuna competenza all'amministrazione per modifiche statutarie. Altri (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono di stralciare il capoverso 4 poiché un capitale sociale fissato in precedenza non è contemplato dal diritto della società cooperativa e conseguentemente si esclude qualsiasi deliberazione sul suo aumento.

SZ boccia l'introduzione di un obbligo dell'atto pubblico per le modifiche statutarie di cui al capoverso 3. Cinque partecipanti (AG, UR, ZG, FSA, Zürcherisches Notariatskollegium) sono in generale contrari alle agevolazioni, previste al capoverso 4, per società cooperative con strutture semplici.

6. Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (titolo prima dell'art. 942 e 943 AP-CO)

FSA si chiede se il FUSC, nella sua forma attuale, sia ancora necessario dopo l'introduzione del registro di commercio elettronico. Occorre verificare se il FUSC e il registro di commercio elettronico non possano essere riuniti in un'unica piattaforma di pubblicazione.

7. Ammende (art. 943 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 943 AP-CO.

8. Protezione della ditta (art. 956 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) oggi non ha più senso che la protezione della ditta sia limitata a livello locale poiché le imprese individuali sono attive su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo la protezione della ditta per tutti gli enti giuridici deve essere estesa all'intero territorio della Svizzera.

9. Disposizioni transitorie (art. 1–5 AP-Disp. trans.)

9.1. Regole generali (art. 1 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 1 AP-Disp. trans.

9.2. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico (art. 2 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 2 AP-Disp. trans.

9.3. Notificazione (art. 3 AP-Disp. trans.)

Due partecipanti (SO, ZG) criticano la disposizione in quanto ritengono la proposta poco rispondente alle esigenze dei cittadini. SO fa notare che gli scambi commerciali si complicherebbero inutilmente per le piccole imprese, mentre per VS la notificazione esclusivamente elettronica avrebbe un effetto negativo sull'accesso agli uffici cantonali del registro di commercio. VbN suggerisce piuttosto di incentivare il passaggio alla notificazione elettronica attraverso la tariffa degli emolumenti. Per SO e FSA deve continuare ad essere possibile presentare notificazioni e documenti giustificativi in formato cartaceo. Per VbN l'obbligo delle notificazioni elettroniche è giustificato esclusivamente per avvocati e notai.

Per contro suissetec approva espressamente il previsto termine transitorio ritenendolo adeguato. UR invece raccomanda di portarlo a dieci anni.

9.4. Conferimenti (art. 4 AP-Disp. trans.)

Secondo tre partecipanti (AR, ZG, veb.ch) la disposizione dovrebbe prevedere un termine transitorio per l'adeguamento della liberazione delle azioni. ZG propone che la mancata liberazione successiva entro i termini abbia come conseguenza lo scioglimento e la liquidazione giudiziali dell'ente giuridico secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Lo Zürcherisches Notarenkollegium chiede l'inammissibilità della liberazione successiva parziale.

9.5. Modifica dello statuto delle società cooperative (art. 5 AP-Disp. trans)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) il termine proposto per modificare lo statuto mediante forma scritta semplice è troppo breve e uno di loro boccia completamente la disposizione transitoria. UR inoltre è del parere che le costituzioni e le modifiche statutarie, precedenti all'entrata in vigore della presente modifica, debbano valere in modo illimitato. Le nuove prescrizioni vanno applicate solamente alle costituzioni e alle modifiche statutarie disposte dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Una simile soluzione mitigherebbe gli effetti dell'obbligo dell'atto pubblico nel diritto della società cooperativa.

10. Lacune nell'organizzazione dell'associazione (art. 69c AP-CC)

Quattro partecipanti (BS, TG, ZG, USC) approvano espressamente l'ampliamento del diritto di rivolgersi al giudice in caso di lacune organizzative di un'associazione. In merito al testo dell'articolo 731b capoverso 1 AP-CO, ZG fa presente che anche l'assenza di domicilio legale andrebbe indicata come ragione per sollecitare le misure necessarie di cui all'articolo 69c capoverso 1 AP-CC.

Per quanto riguarda la procedura in caso di lacune organizzative, si rimanda anche ai pareri espressi dai partecipanti in merito all'articolo 937b AP-CO (p.to 1.17).

11. Soppressione dell'indivisione (art. 336-348 AP-CC art. 13d titolo finale)

Quattro partecipanti (BS, SO, USC, UDC) appoggiano o condividono espressamente l'abolizione di questo regime; USC suggerisce inoltre che venga automaticamente applicata alle indivisioni esistenti la normativa sulla società semplice dopo un termine transitorio di dieci anni.

Tuttavia la proposta di abolizione viene anche respinta in quanto i motivi della soppressione non convincono del tutto: questa istituzione raccoglie ancora un certo interesse giuridico

(VD, cP, CVAM, Philippin, Federazione Notariato Svizzero).

V. Pareri sulla legge sui revisori

A. Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere sul sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (AG, UDC, PEV, Forum PMI, suissetec, veb.ch) condivide le agevolazioni proposte per le imprese di revisione che effettuano revisioni limitate al di sotto dei valori soglia. Secondo SG le attuali prescrizioni in materia di garanzia della qualità possono essere in parte considerate sufficienti. Per una delle principali associazioni di categoria, la Treuhand-Kammer (TK), la proposta è addirittura un pericoloso ritorno alla cosiddetta «revisione profana» che proprio l'emanazione della legge sui revisori intendeva smantellare. I pareri sull'estensione della sorveglianza statale alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia, sono invece discordanti. Mentre una parte dei partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) l'approva espressamente oppure non è contraria, un'altra (PLR, Forum PMI, SSIC, SG, USAM, SwissHoldings, TK) la critica soprattutto per considerazioni finanziarie. Molti partecipanti si sono espressi solamente su singoli aspetti della materia. Due partecipanti (economiesuisse, TK) propongono di separare dal progetto le questioni riguardanti la garanzia della qualità e di trattarle a parte.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR

Per quanto riguarda l'estensione del sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia di 20/40/250, una parte dei partecipanti (PLR, KGL, SSIC, USAM, TK, veb.ch) teme la scomparsa da questo segmento di mercato delle imprese di revisione più piccole e conseguentemente una distorsione del mercato a favore di quelle più grandi. A suffragio di questa tesi, alcuni (PLR, KGL, USAM, TK) in parte sostengono che il rapporto esplicativo non ha dimostrato in modo esaustivo che all'estensione della sorveglianza statale corrisponda un aumento equivalente dell'efficienza e un vantaggio supplementare. In particolare non è stato riscontrato alcun caso di abuso che giustifichi tale estensione (KGL, USAM, TK), pertanto le attuali disposizioni legali, insieme a quelle delle organizzazioni professionali, sono considerate sufficienti (KGL, SG, USAM). Alcuni partecipanti si richiamano al fatto che la sorveglianza statale, ad esempio negli USA e in Germania, si applica solamente alla revisione di società con azioni quotate in borsa e che non esiste alcun altro sistema esterno di garanzia della qualità oppure, laddove ne esiste uno, si tratta di un semplice sistema *peer review* che, in Germania, è soggetto all'autorità tedesca di sorveglianza (il cosiddetto *Monitored Peer Review*).

Di segno opposto il parere di altri partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) che approvano, esplicitamente o implicitamente, l'estensione del campo di applicazione della sorveglianza. TS concorda sul fatto che la sorveglianza statale sia introdotta, ma solamente a partire da dieci mandati. Secondo ZH un monitoraggio statale va preso in considerazione solamente se l'adesione a un sistema di *peer review* comporti in modo inconfutabile oneri sproporzionati. AG approva espressamente il fatto che la sorveglianza statale sia preferita al *peer review*

autogestito: in questo modo si evitano conflitti di interesse.

2.2. Art. 3 Abs. 2 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 3 capoverso 2 AP-LSR.

2.3. Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis} AP-LSR

Molti partecipanti (AG, PPD, PEV, Forum PMI, suissetec, UDC, veb.ch) approvano la rinuncia a imporre per legge un sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che svolgono revisioni limitate al di sotto dei valori soglia di 20/40/250. Il parere positivo è prevalentemente motivato dal corrispondente sgravio amministrativo e finanziario per le imprese di revisione delle PMI. Di segno opposto il parere della TK, una delle principali associazioni di categoria, la quale respinge espressamente la modifica pianificata poiché, a suo avviso, provocherebbe una sproporzione ingiustificata della normativa (la regolamentazione della revisione ordinaria verrebbe inasprita mentre nel contempo la revisione limitata sarebbe quasi completamente deregolamentata) e, visto il numero di mandati di revisione, equivarrebbe a una deregolamentazione quasi totale del principale settore di mercato in materia di revisioni. Si teme che in questo modo si torni a una «versione profana». L'avamprogetto inoltre darebbe adito a una mistificazione poiché le imprese provviste dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore, che non devono gestire alcun sistema interno di garanzia della qualità in quanto non effettuano revisioni ordinarie, possono comunque proporsi sul mercato con il marchio di qualità di perito revisore.

veb.ch condivide la deregolamentazione anche perché i sistemi di *peer review* o sono molto costosi oppure degenerano in un esercizio esclusivamente formale. Come argomento a favore, veb.ch aggiunge inoltre che un livello adeguato di garanzia della qualità in questo settore può essere ottenuto anche attraverso l'autoregolamentazione volontaria; con il nuovo standard svizzero di revisione della TK (SQ 1), in vigore dal 1° dicembre 2013, si compirà un importante passo avanti in questo settore. Inoltre la responsabilità delle imprese di revisione continuerebbe a garantire un accurato lavoro di verifica. Attraverso la pubblicazione del sistema di garanzia della qualità nel registro pubblico dei revisori, è il mercato a decidere in ultima analisi se è auspicabile una revisione supplementare da parte di un organo di certificazione esterna.

2.4. Art. 16 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 16 capoverso 1^{bis} e 1^{ter} AP-LSR.

2.5. Art. 43a cpv. 1 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 43a capoverso 1 AP-LSR.

B. Sorveglianza sulle imprese di revisione estere

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere su questo tema complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, USP, ZKB) assegna molta importanza alla competitività del mercato svizzero dei capitali e appoggia una regolamentazione il più possibile flessibile. Altri (Braun, PPD, ethos, OW) ricordano l'importanza di proteggere gli investitori e la garanzia di una sorveglianza efficace. Secondo una parte dei partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, PLR, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB), i requisiti applicati alle imprese di revisione degli emittenti esteri di prestiti sono eccessivi. 12 partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) sostengono una controproposta completamente riformulata in base alla quale gli investitori sono all'occorrenza informati mediante il prospetto di quotazione del corrispondente prestito che la revisione non è stata condotta da un'impresa sottoposta alla sorveglianza statale. Per quanto riguarda le azioni e i prestiti in obbligazioni, già quotati in

Svizzera, si chiede di fatto un *grandfathering*.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Art. 8 cpv. 1 lett. b AP-LSR

I partecipanti che si sono espressi sulla disposizione approvano l'esclusione dal campo di applicazione della legge sui revisori dei prestiti non quotati in borse. Per quanto riguarda i prestiti quotati, i pareri sono piuttosto divergenti. Una parte dei partecipanti (PPD, ethos, OW, Braun) condivide l'avamprogetto considerandolo un compromesso equilibrato rispetto alla protezione degli investitori. Secondo Braun una sorveglianza indipendente attraverso gli uffici di revisione è necessaria per dare sufficientemente seguito alle esigenze degli investitori in materia di rendicontazione e revisione. Inoltre due partecipanti (Braun, ethos) ricordano che solamente l'ufficio di revisione, essendo un organo indipendente ed esperto, può valutare se le prescrizioni sulla rendicontazione sono state rispettate. Secondo ethos tale principio è ancora più valido se si tratta di emittenti stranieri di prestiti provenienti in particolare da mercati in espansione poco o per nulla regolamentati. Inoltre per Braun ed ethos la competitività del mercato svizzero dei prestiti e l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera non risultano soltanto dal numero degli emittenti ma piuttosto da una buona regolamentazione e da un'attenta sorveglianza.

Un secondo gruppo di partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB) riconosce la necessità di proteggere gli investitori. Tuttavia esprime dei dubbi in merito all'efficacia della protezione degli investitori e alla concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera offerte dalla soluzione proposta. Tali partecipanti sostengono in proposito che, quando si tratta di regolamentare i mercati finanziari, occorre riferirsi a un investitore responsabile, sufficientemente informato, che si mostra piuttosto critico rispetto a un approccio deresponsabilizzante e che, se può scegliere, si rivolge anche ad altri mercati. Secondo loro, l'avamprogetto cerca di risolvere un problema del mercato dei prestiti che nella pratica non esiste. Homburger aggiunge inoltre che fino a oggi non si conosce alcun caso che abbia giustificato la necessità di sorvegliare gli emittenti stranieri.

Inoltre, secondo CS, economiesuisse, Homburger, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB, l'avamprogetto manca l'obiettivo di una protezione efficace degli investitori in quanto provoca il trasferimento all'estero del mercato dei capitali per i prestiti in franchi svizzeri. In questo modo si assisterebbe piuttosto a un indebolimento della protezione degli investitori poiché la normativa dei mercati di accoglienza impone all'emittente molti meno obblighi. Infine temono che l'interruzione della catena di creazione di valore aggiunto in Svizzera possa compromettere la qualità del ciclo delle transazioni ivi compresi dei relativi pagamenti e della distribuzione dei dividendi.

Diversi partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) sono inoltre del parere che la normativa proposta indebolirebbe anche la posizione della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale in quanto vi sarebbe il pericolo che il mercato dei prestiti esteri della Svizzera si trasferisca parzialmente in un altro Paese. Per gli emittenti gli elementi di costo (tra cui i costi degli interessi e gli swap su valuta) sono un criterio decisivo per la scelta del mercato di emissione. Oneri supplementari renderebbero il mercato dei prestiti meno interessante per emittenti stranieri in franchi svizzeri. L'ampiezza di tale mercato è direttamente proporzionata alla sua liquidità e ricettività, il che costituisce un vantaggio sia per gli investitori sia per gli emittenti. Infine questi partecipanti aggiungono che in proporzione l'avamprogetto condiziona più marcatamente il mercato dei prestiti in franchi svizzeri; infatti, in base agli attuali valori soglia, nell'Unione europea solamente l'un per cento dell'intero mercato dell'euro è interessato da una regolamentazione analoga. Secondo alcuni partecipanti (CS, economiesuisse, Homburger, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB) in Svizzera la nuova normativa ridimensiona invece quasi tutto il segmento estero poiché il mercato dei prestiti in franchi svizzeri è un mercato orientato agli investitori privati e agli amministratori

patrimoniali.

Per le ragioni elencate, diversi partecipanti (PBD, CS, PLR, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) avanzano una proposta alternativa secondo cui si deve presupporre che gli investitori sono adeguatamente protetti se l'emittente estero di un prestito è monitorato da un ufficio di revisione sottoposto a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Se l'ufficio di revisione non è soggetto a una simile sorveglianza, il prospetto di quotazione deve riportarlo in modo molto chiaro. Per SwissBanking i prospetti di quotazione devono essere messi a disposizione su richiesta degli investitori.

2.2. Art. 8 cpv. 1 lett. c e d AP-LSR

Tutti i partecipanti approvano espressamente la rinuncia alla sorveglianza degli uffici di revisione su filiali d'importanza essenziale o non sollevano alcuna critica.

2.3. Art. 8 cpv. 2 AP-LSR

In linea di principio tutti i partecipanti concordano sulla possibilità di liberare dall'obbligo di abilitazione in Svizzera un'impresa di revisione estera che sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Per 12 partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) l'esenzione da tale obbligo non va concessa solamente su richiesta, ma già quando il Consiglio federale ha riconosciuto la competente autorità estera di sorveglianza. SwissBanking propone che la borsa svizzera segnali all'autorità svizzera di sorveglianza tutti gli emittenti stranieri per i quali la locale autorità di sorveglianza per l'ufficio di revisione non è stata (ancora) riconosciuta dal Consiglio federale. Altri partecipanti (CS, PPD, SIX, UBS, ZKB) chiedono di accelerare la sottoscrizione degli accordi con le autorità partner estere affinché l'articolo 8 LSR possa entrare in vigore il più presto possibile. Infine SwissBanking propone che in futuro l'autorità svizzera di sorveglianza riporti sul suo sito Internet non solo i Paesi la cui autorità di sorveglianza è stata riconosciuta dal Consiglio federale, ma anche quelli per i quali quest'ultimo sta esaminando un riconoscimento.

2.4. Art. 9 cpv. 2 AP-LSR

Tutti i partecipanti approvano espressamente le condizioni per l'abilitazione e la sorveglianza degli uffici di revisione esteri. Braun sostiene che, in caso di assoggettamento diretto di imprese di revisione estere, occorre comunque tener conto dell'efficienza dei costi per contenere il più possibile l'onere a carico degli emittenti.

2.5. Art. 43a cpv. 2 AP-LSR

Diversi partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) temono che l'avamprogetto sia svantaggioso per le azioni e i prestiti già quotati su una borsa svizzera. Se gli uffici di revisione di emittenti attualmente quotati in borsa non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LSR, la conseguenza sarà la revoca forzata della quotazione borsistica delle azioni e dei prestiti corrispondenti. La revoca della quotazione costituisce comunque una misura sproporzionata poiché, in questo modo, il corrispondente titolo di credito è rimosso dal mercato borsistico regolamentato e di conseguenza decade qualsiasi protezione degli investitori. Inoltre un titolo di credito spesso non può più essere venduto dopo la revoca della quotazione. La revoca poi comporta che i titoli in questione non siano più pronti contro termine qualità fondamentale per la gestione della liquidità delle banche. In questo modo si esercita conseguentemente una pressione sui prezzi poiché le banche non possono più ridepositare i titoli in oggetto presso la Banca nazionale svizzera e neppure tenerli nelle proprie riserve.

Per questa ragione alcuni partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) propongono disposizioni transitorie più ampie tenendo

conto dei prestiti e dei titoli di partecipazione di emittenti stranieri già quotati in borsa. In primo piano figura il cosiddetto *grandfathering* secondo cui, all'insegna della garanzia dei diritti acquisiti, non si applica la normativa di cui all'articolo 8 LSR agli uffici di revisione di emittenti con azioni e prestiti già quotati in Svizzera. In seconda battuta si distingue tra azioni e prestiti: mentre chi investe in azioni deve essere adeguatamente informato sull'eventuale assenza di sorveglianza dell'ufficio di revisione, tale regola non va necessariamente applicata nel caso degli investitori in prestiti. Questa distinzione è giustificata dalla durata limitata dei prestiti e quindi dall'esigenza d'informazioni più contenuta dei relativi investitori.

VI. Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005⁵ sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia.

⁵ RS 172.061

Allegato

Elenco dei pareri pervenuti

Cantoni

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti

PBD	Partito borghese democratico
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	I liberali
PLR Vaud	PLR. Les Libéraux-Radicaux vaudois
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Organizzazioni interessate

BNV	Bündner Notarenverband
cP	Centre Patronal
CS	Credit Suisse AG
CVAM	Chambre vaudoise des arts et métiers
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
ethos	Ethos - Fondazione svizzera per uno sviluppo sostenibile
FER	Fédération des entreprises romandes
investigativ.ch	Verein investigativ.ch
KGL	Gewerbeverband des Kantons Luzern
Forum PMI	
Conferenza delle autorità RC	Conferenza della autorità cantonali del registro di commercio
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
LNV	Luzerner Notarenverband
Notariatskammer BS	Notariatskammer Basel-Stadt
OdNti	Ordine dei notai del cantone Ticino
OKS	Obligationenkommission Schweiz
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
USC	Unione Svizzera dei contadini
Unione padronale svizzera	
USS	Unione sindacale svizzera

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SIX	SIX Swiss Exchange AG
FSN	Federazione Svizzera dei Notai
STARTUPS.CH	STARTUPS.CH AG
Federazione Notariato Svizzero	
UCS	Unione delle città svizzere
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Creditreform	Unione Svizzera Creditreform
Swico	Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz
TK	Treuhand-Kammer: Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten
TS	TREUHAND SUISSE: Schweizerischer Treuhänderverband
UBS	UBS SA
VbN	Verband Bernischer Notare
veb.ch	Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz- und Rechnungswesen
ZKB	Zürcher Kantonalbank
Zürcherisches Notaren-Kollegium	

Altri partecipanti

Braun	Thomas Braun, portfoliomanager di Class Funds, presidente del Consiglio di amministrazione della Classic Fund Management SA, associato Braun, di Wyss & Müller
Homburger	Homburger SA
Lehmann	Beat Lehmann, lic. iur. avvocato, Acting Counsel Alcan Holdings Switzerland
mll	Meyerlustenberger Lachenal SA
Philippin	Edgar Philippin, avvocato, professore all'Università di Losanna
VISCHER	Vischer SA